



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 08/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PERLA PIETRO, Presidente
CAPOLUPO SAVERIO, Relatore
PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice

in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 91/2024 depositato il 11/02/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. entrate - Riscossione - Pescara - Via Grezar 14 00142 Roma RM

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08320221460000113007 IRAP 2006

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2025 depositato il

23/07/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 notificata il 16.11.2023 avente ad oggetto ben sette immobili, di cui sei situati in Lettomanoppello ed uno a Manoppello, e per un debito complessivo di euro 1.065.110,73'ipoteca è stata iscritta per un importo pari al doppio di quello su menzionato, somma che discende da diverse cartelle relative a tributi di natura tributaria e non tributaria, tuttavia, in questa sede, il ricorrente limita l'impugnazione avverso i soli atti aventi natura tributaria di competenza di questo Giudice (che nello specifico ammontano a complessivi euro 834.744,85 ed al netto di sanzioni ed interessi pari ad euro 628.673,89. Indica, al riguardo, 11 cartelle di pagamento quale presupposto dell'atto impugnato.

Con il primo motivo di censura eccepisce l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per intervenuta prescrizione, maturata in virtù dell'omessa e/o invalida notifica delle cartelle presupposte e/o maturata successivamente alla asserita notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato.

Evidenzia che per ciascuna delle cartelle di pagamento qui opposte, spetterà all'Agente per la Riscossione dimostrare l'effettività e la correttezza della notifica, fermo restando che contesta anche l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che avrebbe dovuto precedere necessariamente l'iscrizione stessa.

Afferma, citando giurisprudenza di legittimità, che la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato per cui l'iscrizione ipotecaria de qua si manifesta nulla perché non vi è alcuna prova dell'effettiva notifica degli atti presupposti che, solo ove validamente recapitati, legittimerebbero la formazione dell'ingente pretesa oggi notificata.

Di conseguenza ritiene che debba essere dichiarato estinto il credito incorporato nelle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione ipotecaria opposta per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa in conseguenza dell'omessa e/o invalida notifica delle stesse cartelle ovvero maturata successivamente alla asserita notifica delle dette cartelle di pagamento

In merito ritiene applicabili gli artt. 2946 e 2948 n. 4 del Codice civile.

Parimenti, ritiene che si siano estinti con il trascorrere di cinque anni le sanzioni tributarie nonché gli interessi.

Precisa che dal momento della notifica delle dette cartelle esattoriali non è stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione al ricorrente.

2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione in data 16.6.2025 che, in via principale preliminare e pregiudiziale, eccepisce la assoluta inammissibilità del ricorso in quanto l'atto cautelare contestato è stato preceduto sia dalla notifica delle cartelle sia dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria sia da svariate intimazioni di pagamento precedenti relativi alle stesse cartelle e non li ha mai contestati, di fatto rendendo i crediti cristallizzati e non più contestabili.

Inoltre, il contribuente relativamente alle cartelle 2010 e 2011, ha presentato due istanze di rateizzazione accolte alle quali sono seguiti alcuni pagamenti che rendono chiara la piena conoscenza da parte del contribuente del debito fiscale nonché la sua definitività.

Richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, sostiene che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.

Di conseguenza la mancata impugnazione dell'atto prodromico a quello opposto rende quest'ultimo sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito, inclusa l'intervenuta prescrizione del credito. Da tanto, discende l'inammissibilità sul punto dell'avverso ricorso, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dalle cartelle e dall'atto odiernamente opposto.

A tal fine deposita in atti la notifica di 11 cartelle; il preavviso di ipoteca; le n. 2 rateazioni con pagamenti effettuati; le intimazioni precedenti anni 2012,2013, 2017,2022 e 2023.

4. Con successive memorie illustrative depositate parte ricorrente:

a)evidenzia che l'atto qui impugnato è stato oggetto di identica opposizione, in relazione ai crediti di natura previdenziale (INAIL – INPS), innanzi al Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, il quale ha emesso il 12.12.2024, sentenza n. 632/2024 di accoglimento totale del ricorso promosso dal sig. **Ricorrente_1**, con annullamento della pretesa portata dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la complessiva somma di € 229.756,26 stante l'acclarata estinzione del credito a causa della prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento

b) ritiene invalida la notifica dell'intimazione di pagamento n. 08320179000785424 asseritamente eseguita dal messo in data 19.04.2017 siccome il recapito è stato eseguito ai sensi dell'art. 143 c.p.c. c; della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08376202200000196000 asseritamente eseguita il 27.09.2022, ai sensi dell'art. 139 comma 2 cpc; dell'intimazione di pagamento n. 08320229002128470000 in data 25.2.2023 e n. 08320239001767369000 in data 13.11.2023 in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di C.A.D. - Comunicazione di Avvenuto Deposito.

c) riconosce la regolarità di notifica di tutte le cartelle di pagamento, fatta eccezione per quelle indicata in ricorso col n° 9) - n. 08320140004682888000 asseritamente notificata il 16.01.2015 per l'importo di euro 4.465,98; n° 10) - n. 08320140005194792000 asseritamente notificata il 16.01.2015 per l'importo di euro 60.844,39 e n° 11) - n. 08320140005551937000 asseritamente notificata il 16.01.2015 per l'importo di euro 58.529,51.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio che, come risulta dal ricorso, parte ricorrente non impugna l'elenco completo degli atti presupposto bensì soltanto 11 cartelle di pagamento che nello specifico ammontano a complessivi euro 834.744,85 ed al netto di sanzioni ed interessi pari ad euro 628.673,89.

Pertanto, l'odierno gravame ha per oggetto, tra l'altro, le seguenti cartelle di pagamento:

- 1) 08320100005632372000 dell'importo di euro 28.456,06 riguardante IRAP, IRPEF ed IVA, oltre rispettivi interessi e sanzioni per l'annualità 2006;
- 2) n. 08320110002418805000 dell'importo di euro 26.426,25 riguardante Ritenuta alla fonte (varie) e connessi interessi e sanzioni, nonché Addizionali Regionali IRPEF per l'annualità 2007;
- 3) n. 083201100040180001000 dell'importo di euro 133.244,65 riguardante IRAP, IRPEF ed IVA, oltre rispettivi interessi e sanzioni per l'annualità 2007;
- 4) n. 08320110008300445000 dell'importo di euro 61.207,24 riguardante Ritenuta alla fonte (varie) e connessi interessi e sanzioni, nonché Addizionali Regionali e Comunali IRPEF per l'annualità 2008;
- 5) n. 08320120001788509000 dell'importo di euro 146.149,77 riguardante IRPEF, nonché Addizionali Regionali e Comunali e IVA, oltre rispettivi interessi e sanzioni per l'annualità 2008;
- 6) n. 08320120004648255000 dell'importo di euro 159.194,86 riguardante IRAP, IRPEF, nonché Addizionali Regionali e Comunali IRPEF, Imposta sostitutiva su accessori lavoro

dipendente, Ritenuta alla fonte (varie) ed IVA, oltre rispettivi interessi e sanzioni per l'annualità 2009;

7) n. 08320130005132747000 dell'importo di euro 63.585,40 riguardante IRAP, Addizionali Regionali e Comunali IRPEF, Imposta sostitutiva su accessori lavoro dipendente, Ritenuta alla fonte (varie), oltre rispettivi interessi e sanzioni per l'annualità 2010;

8) n. 083201400000655846000 dell'importo di euro 92.640,74 riguardante IRPEF, Altre imposte dovute sui 3 redditi a tassazione separata ed IVA, oltre rispettivi interessi e sanzioni per l'annualità 2010;

9) n. 08320140004682888000 per l'importo di euro 4.465,98 riguardante IRAP, oltre rispettivi interessi e sanzioni per l'annualità 2011;

10) n. 08320140005194792000 per l'importo di euro 60.844,39 riguardo IRPEF, nonché Addizionali Regionali e Comunali IRPEF, Imposta sostitutiva su accessori lavoro dipendente, Ritenuta alla fonte (varie), oltre rispettivi interessi e sanzioni per l'annualità 2011;

11) n. 08320140005551937000 per l'importo di euro 58.529,51 riguardante IVA, oltre rispettivi interessi e sanzioni per l'annualità 2011.

Ne consegue che non si pongono questioni attinenti alla giurisdizione e/o di competenza territoriale di questa Corte di Giustizia.

2. Il Collegio evidenzia che dagli atti risulta che, il contribuente relativamente alle cartelle 2010 e 2011, ha presentato due istanze di rateizzazione accolte alle quali sono seguiti alcuni pagamenti, palmare circostanza probatoria della corretta e formale notifica degli atti impositivi da parte dell'Amministrazione che rendono incontestabile la piena conoscenza da parte del contribuente della pretesa dell'Ufficio.

Ne consegue che per le cartelle n. 08320130005132747000 dell'importo di euro 63.585,40 riguardante IRAP, Addizionali Regionali e Comunali IRPEF, Imposta sostitutiva su accessori lavoro dipendente, Ritenuta alla fonte (varie), oltre rispettivi interessi e sanzioni per l'annualità 2010; n. 083201400000655846000 dell'importo di euro 92.640,74 riguardante IRPEF, altre imposte dovute sui 3 redditi a tassazione separata ed IVA, oltre rispettivi interessi e sanzioni per l'annualità 2010; n. 08320140004682888000 per l'importo di euro 4.465,98 riguardante IRAP, oltre rispettivi interessi e sanzioni per l'annualità 2011, il ricorso è inammissibile.

3. Con Intimazione di pagamento n. 083 2023 90017673 69 000 notificata all'indirizzo "Ricorrente_1, Indirizzo_1" del 16.6.2023 sono state richiamate tutte le cartelle di pagamento non impugnate dal ricorrente con la specifica indicazione, per ciascuna di esse, della relativa data di notifica.

Parte resistente, inoltre, ha depositato in atti la documentazione probatoria della notifica delle medesime cartelle di pagamento.

Il Collegio ritiene di dover verificare, poi, l'eccezione di inammissibilità sollevata sempre dalla resistente con riferimento alla mancata impugnazione degli atti presupposto.

In via generale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992 "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo".

Al riguardo, poiché la legge collega la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio, lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l'impugnazione (Cass. 4760/2009).

Pertanto, la piena ed effettiva conoscenza dell'atto impositivo – al di là della sua denominazione – (avviso di accertamento, cartella di pagamento, intimazione di pagamento) - non può che identificarsi con la conoscenza del contenuto dell'atto e delle ragioni in fatto e in diritto che lo sorreggono.

In merito, va sottolineato che la notificazione dell'atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell'atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestiva impugnazione, la definitività dell'atto stesso (Cass. 17762/2002, 15554/2009 e 2728/2011).

Pertanto, la piena ed effettiva conoscenza di un atto impositivo non può che identificarsi con la conoscenza del contenuto dell'atto e delle ragioni in fatto e in diritto che lo sorreggono.

L'atto impositivo costituisce, infatti, come tutti gli atti amministrativi autoritativi, lo strumento attraverso il quale - in ossequio ai principi di tipicità e nominatività - l'amministrazione enuncia nei confronti del destinatario ciò che deve essere per lui di diritto nel caso concreto; per quanto attiene all'imposizione fiscale, le ragioni e il contenuto della pretesa tributaria.

Il momento processuale, che è meramente eventuale, laddove necessaria ed indefettibile è l'emanazione dell'atto di accertamento, quando non vi sia stato spontaneo ed esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, si ricollega all'atto, sia perché la tutela giurisdizionale si esercita - secondo il sistema processuale vigente - attraverso un meccanismo d'impugnazione dello stesso, sia perché l'enunciazione della pretesa tributaria costituisce, al contempo, l'oggetto del processo.

Questa Corte è consapevole che, in tema di processo tributario, opera il fondamentale principio formulato dal Giudice delle leggi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 189) secondo cui le disposizioni tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni d'inammissibilità.

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che,

nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni d'inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovare (Cass. n. 18088 del 2004 e n. 23752 del 2015).

Secondo l'orientamento, poi, della Corte di Cassazione (Sez. Unite, Sent., 02-10- 2015, n. 19704) "...in linea generale i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una "riapertura" dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna "riapertura" sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse (validamente notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere".

Senonché, dagli atti risulta che parte resistente ha provato che gli atti prodromici all'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria, sono stati notificati anche mediante affissione all'albo comunale con conseguente invio della prevista raccomandata AG, all'indirizzo della contribuente.

In sostanza, sono state osservate tutte le procedure di rito.

Coglie nel segno, allora, parte resistente laddove ritiene il ricorso inammissibile in quanto nell'impugnativa di un atto riscossivo dell'Agente della Riscossione per il recupero di crediti erariali, che ha per oggetto un precedenti atti regolarmente notificati nei termini, il ricorrente può eccepire unicamente vizi propri dell'atto impugnato e non può chiedere il vaglio di merito della pretesa impositiva dell'atto precedente, avviso di accertamento, cartelle di pagamento, atto di intimazione di pagamento.

Da quanto precede, da un lato, la citata definitività legittima la competenza per territorio di questa Corte di Giustizia; dall'altro, rende il ricorso è inammissibile non essendo stati impugnati gli atti presupposto.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.

Spese di giudizio come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara, Sez. I, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 91/2024 R.G.R., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, lo dichiara inammissibile con riferimento agli atti presupposto; infondato in merito alla asserita intervenuta prescrizione; conferma, pertanto, la legittimità del provvedimento impugnato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dio giudizio a favore della resistente che liquida in euro 15.000,00 (quindicimila)

Così deciso in Pescara nella Camera di consiglio del 8 luglio 2025.

L'estensore
Dott. Saverio CAPOLUPO

Il Presidente
Dott. Pietro PERLA